

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1986

Presidenza del Presidente FRANZA

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (73-325-891-986-B), risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri; e dei disegni di legge dei senatori Signori ed altri; Jervolino Russo ed altri; Schietroma ed altri; approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

##### (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, <i>f.f. relatore alla Commissione</i> .....	Pag. 1, 4, 5
BOZZELLO VEROLE (PSI) .....	2
CAVALIERE (DC) .....	4
GIACCHÈ (PCI) .....	2, 4
GIUST (DC) .....	2
NICOLETTO (PCI) .....	4
SPADOLINI, <i>ministro della difesa</i> .....	4, 5

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (73-325-891-986-B), risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri; e dei disegni di legge dei senatori Signori ed altri; Jervolino Russo ed altri; Schietroma ed altri; approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», risultante dall'unificazione delle proposte di legge dei deputati Baracetti, Angelini Vito, Cerquetti, Pierino, Zanini, Corvisieri, Fagni,

Gatti, Martellotti, Minucci, Palmieri, Guerrini e Spataro; Cristofori; Perrone, Caccia e Stegagnini; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotta, Balzardi, Bambi, Rabino, Ricciuti, Rinaldi e Zoppi; Lobianco, Carlotta, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bruni, Campagnoli, Citaristi, Contu, Cristofori, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Micheli, Pellizzari, Rabino, Ricciuti, Rinaldi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech; e dei disegni di legge dei senatori Signori, Barsacchi, Bozzello Verole, Segreto, Scevarolli, Buffoni e Greco; Jervolino Russo, Bompiani, Triglia, Codazzi, D'Agostini, Nepi, D'Amelio, Della Porta, Saporito, De Cinque, Foschi e Fontana, già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

In sostituzione del relatore, senatore Butini, faccio presente che la Camera dei deputati ha modificato il disegno di legge soltanto all'articolo 8, nella parte in cui si prevede che rimangono soggetti agli obblighi di leva i cittadini che rimpatriano da altro paese prima del compimento del ventiseiesimo anno di età e non già - come stabilito dal Senato - prima del raggiungimento del trentesimo anno.

Dichiaro aperta la discussione generale sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

GIUST. Si è ritenuto di modificare una norma che riguarda la vicenda, abbastanza limitata, dei rimpatriati, per la quale, forse, non valeva la pena che la Camera rinviasse al Senato un disegno di legge tanto sofferto e complesso. Comunque, poichè l'interesse di poche persone, come anche di una sola persona, può essere motivazione seria, prendo atto della modifica introdotta e, inoltre, di fronte all'opportunità di non provocare ulteriori ritardi al provvedimento, preannuncio che il Gruppo della Democrazia cristiana esprimerà il suo voto favorevole.

Però, a mia volta, non posso non cogliere l'occasione, signor Presidente, onorevoli colleghi, per raccomandare alla vostra attenzione, a quella del Governo e all'attenzione personale del Ministro, un altro problema, sia pure limitato e particolare, che riguarda i giovani novizi, i quali, dopo gli studi universitari, abbracciano la carriera ecclesiastica, scegliendo per vocazione la vita religiosa. So che a

questo punto non è più opportuno proporre modifiche. Mi limito, dunque, a raccomandare al Governo di studiare forme e modalità per armonizzare le nuove norme sul servizio militare di leva all'articolo 4 (n. 3) dell'Accordo di revisione del Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, che prevede: « ... I novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica possono usufruire degli stessi rinvii del servizio militare accordati agli studenti delle università italiane». E ciò ad evitare quello che anche recentemente è accaduto a giovani novizi, in possesso di laurea conseguita nelle università italiane, che si sono visti respingere la domanda di rinvio del servizio militare, per aver già utilizzato il rinvio durante i loro studi universitari. La norma concordataria, infatti, prevede la possibilità del rinvio sulla base del semplice ed autonomo titolo proveniente dallo stato di novizio, senza porre limitazioni inerenti alla condizione giuridica del suddetto ed è funzionalmente collegata alla esenzione prevista dal numero 1 dello stesso articolo 4 dell'accordo concordatario: « ... i religiosi che hanno emesso i voti hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare, oppure assegnati al servizio civile sostitutivo».

Tocchiamo certamente un aspetto minore del provvedimento, ma anche questo non è di poco conto, per cui chiedo che si voglia valutare ogni possibilità amministrativa esistente per venire incontro alle attese degli interessati. Grazie.

BOZZELLO VEROLE. Dichiaro che il mio Gruppo considera positiva la modifica approvata dalla Camera.

GIACCHÈ. È avviso del Gruppo comunista che si debba convenire ancora una volta con la scelta prioritaria dell'urgenza dei tempi di approvazione del provvedimento e che questa urgenza sia al di sopra della esigenza di ulteriori precisazioni, che pure sarebbero opportune.

La Camera dei deputati ha modificato il provvedimento da noi inviate solo su un punto. L'articolo 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, stabiliva l'obbligo di presentarsi alle armi per coloro che rimpatriano prima del

compimento del ventottesimo anno di età, secondo le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, o prima del compimento del ventiseiesimo anno in caso di residenza all'estero per documentati motivi di lavoro. Il Senato aveva modificato il limite del ventottesimo anno di età elevandolo a 30 anni, la Camera dei deputati lo ha invece abbassato a 26 anni.

Ora, non c'è dubbio che la norma come approvata da noi doveva essere rettificata, soprattutto perchè coinvolgeva - erroneamente, mi pare - anche gli emigrati, in genere figli di lavoratori italiani all'estero, magari espatriati da molti anni, i quali oltre tutto, per le difficoltà in cui si trova l'emigrazione, sono spesso costretti a rientri forzati: in tal modo al rientro si trovano di fronte anche agli obblighi di leva. Pertanto una modifica sostanziale della norma deve essere anche da noi approvata e con urgenza; ma ciò non annulla le forti perplessità in ordine al rimedio che è stato apportato dalla Camera dei deputati che, per certi versi, ritengo peggiore del male che si voleva correggere.

Devo anche rilevare l'improprietà e l'incomprensibilità della prescrizione della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati che ha espresso parere favorevole, a condizione che «venga ripristinata per i cittadini emigrati all'estero la facoltà di rinvio del servizio militare fino al ventiseiesimo anno d'età, così come previsto per gli studenti universitari». Ma qui non si tratta di rinvii, bensì di un limite per l'esenzione dal servizio militare di leva e questa è cosa assolutamente diversa dalla parificazione invocata con i rinvii universitari. E la prescrizione della Commissione affari costituzionali dell'altro ramo del Parlamento non induceva necessariamente l'obbligo di votare l'abbassamento a 26 anni: essa sarebbe comunque venuta meno se la Commissione difesa di quello stesso ramo si fosse limitata a sopprimere l'articolo 8 da noi formulato, ripristinando così la norma nel testo originario (limite del ventottesimo anno di età).

Ecco le ragioni della nostra perplessità, che derivano dal fatto che i colleghi della Camera dei deputati, partendo dall'esigenza giusta di

tutela degli emigrati, non si sono limitati a respingere le nostre restrizioni ma hanno abbassato il limite di età a 26 anni. In tal modo però è stata ampliata notevolmente la possibilità dell'esenzione anche per altre categorie che non hanno nulla a che fare con gli emigrati. È sufficiente infatti ricordare che l'articolo 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, richiamato nell'articolo 8 in esame, veniva frequentemente utilizzato per l'elusione degli obblighi di leva mediante un semplice ed occasionale contratto di lavoro o un breve periodo di studio all'estero; pertanto, data la possibilità di chiedere l'autorizzazione all'espatrio fino al compimento del venticinquesimo anno di età (in base alla circolare n. 3000 dell'11 agosto 1979 del Ministro della difesa) per motivi di studio universitario, si evitava di assolvere l'obbligo militare con un contratto di lavoro di appena tre anni. Adesso questa condizione viene ridotta con l'abbassamento del limite di età stabilito dalla Camera dei deputati ad un anno soltanto.

Il Senato, in linea con l'impostazione dell'articolo 52 della Costituzione, secondo il quale il servizio militare di leva è un dovere di tutti i cittadini, si era fatto carico di eliminare questa fonte di disparità, sia pure con una generalizzazione nota che coinvolgeva gli emigrati; ma la soluzione della Camera dei deputati non credo sia da ritenersi equa.

Queste sono le ragioni delle nostre perplessità, che ho voluto esternare apertamente. Tuttavia, poichè è urgente l'approvazione del disegno di legge in esame, non voteremo contro, sia pure con tutte le riserve già espresse. Il Gruppo comunista infatti ritiene che si possa in qualche modo porre rimedio alla situazione proponendo all'Amministrazione della difesa un'applicazione del provvedimento in certo senso correttiva. A tal fine presentiamo il seguente ordine del giorno, che richiama un analogo ordine del giorno già presentato dai nostri colleghi comunisti della Camera dei deputati:

«La 4<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di "seconda lettura" del disegno di legge recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

70° RESOCONTO STEN. (18 dicembre 1986)

preso atto della modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 8 del predetto provvedimento,

impegna il Governo:

ad "interpretare alla lettera" le condizioni di cui all'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (richiamato nel citato articolo 8 del disegno di legge in esame), cosicchè il beneficio ivi previsto sia riservato esclusivamente a chi si reca all'estero per corsi universitari soltanto nei periodi considerati nelle lettere *a*) e *b*) del primo comma e cioè nei termini previsti dal menzionato articolo 17».

(0/73-325-891-986-B/1/4)

GIACCHÈ

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Il Governo può applicare la legge solo secondo la sua formulazione.

GIACCHÈ. Non so fino a che punto la circolare del 1979 abbia interpretato correttamente la legge.

CAVALIERE. Signor Presidente, secondo me l'ordine del giorno, nei termini in cui è formulato, dovrebbe essere dichiarato improponibile.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anch'io nutro dei dubbi sulla sua proponibilità: mi sembra quasi una specificazione superflua.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Considero la preoccupazione del senatore Giacchè legittima, anche se invitare il Governo a rispettare la legge mi sembra un po' tautologico. Tuttavia, siccome non stiamo facendo una discussione filosofica o giuridica di principio, il Governo non ha difficoltà ad accettare questo ordine del giorno come raccomandazione. Personalmente condivido quanto ha dichiarato il senatore Giust sulla questione relativa ai novizi; ma non credo che la questione sia tale da giustificare un approfondimento in prossimità delle feste di Natale.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Giacchè ripeto che il Governo lo accoglie come raccomandazione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Possiamo dare rilevanza nel verbale a questa sua dichiarazione.

Senatore Giacchè, intende formalizzare il suo ordine del giorno?

GIACCHÈ. Sì, signor Presidente.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Signor Presidente, il Governo accoglie l'ordine del giorno come raccomandazione.

NICOLETTO. Signor Presidente, signor Ministro, tutto questo mi fa veramente rabbia. Sono figlio di emigrato all'estero e mio padre, a 26 anni, è dovuto rientrare dopo che già da alcuni anni si trovava fuori del nostro Paese. Nonostante questo mi ha chiamato Italo. Non capisco, quindi, perchè si debbano trattare i nostri emigranti in questa maniera. Ripeto, tutto questo mi fa rabbia.

CAVALIERE. Voglio solo dire che sono sorpreso per la presentazione di questo ordine del giorno. Dal canto mio è evidente che esso non sia ricevibile perchè non si può invitare il Governo a rispettare una legge con un ordine del giorno. Il Governo è tenuto, in ogni caso, a rispettare la legge.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. L'ordine del giorno recita: «interpretare alla lettera». Si tratta di una sottigliezza per me nuova.

CAVALIERE. Devo dirle la verità, signor Ministro, mi meraviglia il fatto che ella abbia accolto quest'ordine del giorno come raccomandazione.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Consideriamolo solo come un contributo alle imminenti vacanze natalizie e in nessun altro senso.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli dall'1 al 7 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

(Norme per i rimpatriati)

1. L'articolo 27 della legge 31 maggio 1975, n. 191, è sostituito dal seguente:

«ART. 27. - Coloro che, dispensati dal presentarsi alle armi perchè nati o residenti all'estero o espatriati anteriormente al diciassettesimo anno di età, ovvero con le modalità di cui agli articoli 17 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, rimpatriano prima del compimento del ventiseiesimo anno di età, sono obbligati a presentarsi alle armi, con il primo contingente o scaglione che sia chiamato, per compiere la ferma di leva, a meno che, avendo acquisito per nascita la cittadinanza di uno Stato estero, provino di aver prestato nelle Forze armate di detto Stato un periodo effettivo di servizio alle armi non inferiore a sei mesi, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni stipulate con altri Stati.

Coloro che rimpatriano dopo il raggiungimento dell'età indicata nel comma precedente sono dispensati definitivamente dal compiere la ferma di leva, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe».

La Camera dei deputati ha modificato il primo capoverso dell'articolo.

FINESTRA. Annuncio il voto favorevole del mio Gruppo alla modifica introdotta dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Gli articoli dal 9 all'ultimo del disegno di legge non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

SPADOLINI, *ministro della difesa*. Vorrei rassicurare il senatore Giust che sono sensibile al problema da lui evidenziato, quello dei novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica e che farò il possibile affinché i diritti di questi novizi siano difesi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,20.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale  
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO